

TAR Campania, Sezione II Napoli - Sentenza 10/01/2007 n. 225  
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3.5

Ad opera della cd. legge comunitaria 2004 si è imposta un'ulteriore riscrittura dell'art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia nella procedura di infrazione n. 2001/2128, ove è stata censurata la mancata previsione di alcun onere minimo di messa in concorrenza oltre all'assenza di idonee forme di pubblicità. Tali principi di derivazione comunitaria, con particolare riferimento a quelli di parità di trattamento e di trasparenza, recepiti nel nuovo testo della norma in questione, impongono, tra l'altro, sia la previa individuazione di criteri obiettivi nella valutazione delle offerte sia l'obbligo della stazione appaltante di motivare la scelta effettuata sulla base degli stessi, onde consentire il controllo sull'imparzialità della procedura di aggiudicazione (cfr., T.A.R. Campania, Sez. II, 23 giugno 2006, n. 7153). La novella apportata con la legge n. 62/2005, dunque, "impone alle stazioni appaltanti l'esperimento di una procedura di tipo competitivo e comparativo per l'individuazione del professionista" (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 1 del 19 gennaio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006). Ed invero, i principi di trasparenza e di par condicio esigono la preventiva fissazione e pubblicità dei criteri da utilizzare per la valutazione delle domande, in modo da consentire ai partecipanti di modulare l'istanza in aderenza ai requisiti ivi indicati e di consentire l'oggettiva verificabilità delle regole disciplinatrici del confronto.